

Avviso LARGE 2023

FAQ - domande e risposte frequenti

D: Con riferimento all'art. 3 "Soggetti beneficiari" si recita "...possono presentare domanda di ammissione al presente avviso le MPMI extra-agricole.. ". Cosa si intende per extra-agricole?

R: Per aziende extra-agricole si intendono le aziende che hanno il **codice Ateco prevalente con sezione diversa da "A"**. Resta inteso che i codici Ateco ammissibili sono quelli specificati nell'apposito Allegato 5 – "Codici Ateco ammissibili"

D: l'investimento in un sito di E-COMMERCE e' ammissibile?

R: le macrovoci si spesa c.1) e c.2) sono ammissibili, come indicato nell'articolo 6.2 "Spese ammissibili", solo se "esclusivamente correlate alle esigenze di automazione e gestione tecnica del ciclo produttivo". Conseguentemente il sito di e-commerce non risulta ammissibile.

D: gli aiuti concessi a valere sul presente avviso sono cumulabili con i benefici di Industria 4.0?

R: Sì, come previsto dal comma 2 dell'Art.18, sono cumulabili.

D: le agevolazioni di cui al presente avviso sono cumulabili con la legge Sabatini?

R: l'art. 18 comma 1 dell'avviso recita "Gli Aiuti concessi a valere sul presente Avviso non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di stato, incluse quelle concesse a titolo di De minimis, laddove riferite alle stesse spese ammissibili." **Conseguentemente la legge Sabatini non risulta cumulabile con le agevolazioni del presente avviso.**

D: sono ammissibili le spese relative all'acquisto di mezzi targati?

R: come specificato al comma 2 lettera "e" dell' art. 7 "Spese escluse", sono **escluse dalle agevolazioni le spese sostenute per tutti i mezzi targati**

D: le parti indicate nell'allegato 3 "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale" si riferiscono a sezioni catastali?

R: No, sono riferite a sezioni censuarie

D: e' possibile presentare richieste di variazioni sostanziali al progetto di investimento approvato?

R: come da comma 3 dell' art. 13 "Variazioni del programma di interventi" e' possibile presentare **una sola variazione sostanziale** del progetto presentato, fermo restando che "...gli obiettivi e le finalità originari dovranno rimanere inalterati..."

D: nel caso in cui l'impresa sia già in possesso di un Digital Assessment ma debba anche aggiornarlo al fine di renderlo coerente con il nuovo programma di investimenti, può presentare quello di cui è già in possesso al fine di ottenere il conseguente punteggio e rendicontare la spesa sostenuta per l'aggiornamento?

R: Sì, è possibile. L'azienda nell' All.8 "check list", al punto "coerenza del progetto", dovrà segnalare che è in corso l'aggiornamento del Digital Assessment. Successivamente, in sede di rendicontazione, dovrà essere prodotta la nuova versione del Digital Assessment.

D: l'art. 10.1 dell'Avviso Large 23 "Modalità di attribuzione dei punteggi", al comma "i - Impatto i termini di sostenibilità ambientale (1 punto)" recita: "Punteggio riconosciuto alle imprese che posseggano / acquisiscano una certificazione tra EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001. La certificazione in oggetto dovrà risultare in corso di validità alla data di rendicontazione dell'intervento agevolato." E' possibile presentare certificazioni emesse da enti non accreditati e/o accreditati per altre certificazioni?

R: No. Risultano valide solo quelle rilasciate per la specifica norma da enti accreditati con l'ente unico di accreditamento nazionale di ciascuno Stato Europeo (per l'Italia è ACCREDIA). Unica eccezione a tale ipotesi, sono le certificazioni rilasciate da soggetti accreditati con l'ente unico di accreditamento del Regno Unito (United Kingdom Accreditation Service, di seguito "UKAS") che verranno ritenute valide ai fini dell'Avviso in oggetto. Non verranno considerate valide le certificazioni non riconducibili alle sopra evidenziate caratteristiche.